

Sentenza n. 104 del 18 aprile 2008

Materia: conservazione degli habitat naturali - ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: principio di leale collaborazione, principio di ragionevolezza, principio di buon andamento dell'amministrazione. Articoli 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione.

Ricorrenti: Regione Veneto, Lombardia, Province autonome di Trento e Bolzano.

Oggetto: Articolo 1, comma 1226, legge 27 dicembre 2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia. Non fondata la questione proposta dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento al principio di leale collaborazione e, dalla sola Regione Lombardia, pure in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione.

Estensore: Domenico Ferraro

La Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), tra questi il comma 1226. Il comma impugnato, dispone che "Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Questa disposizione viene contestata dalle Regioni Veneto e Lombardia, la prima con riferimento al principio di leale collaborazione, la seconda anche in riferimento agli artt. 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione, richiamando il principio di leale collaborazione, principio che nella specie risulterebbe violato per la mancata previsione di strumenti di dialogo e di intesa fra Stato e Regioni. La Corte dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia. Secondo la Corte, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione. La Corte ritiene inoltre non fondate le questioni sollevate in merito al principio della leale collaborazione proposta dalle Regioni Veneto e Lombardia. La Corte ricorda, come la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e con sentenza 378/2007 aveva già definito che per "ambiente ed ecosistema" deve intendersi quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio nazionale. Pertanto, secondo la Costituzione, "spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica. A questo proposito, è da sottolineare, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" come già definito con sentenza 151/1986 ed "assoluto" sancito con sentenza 641/1987. La Corte ricorda inoltre che accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni come già esplicitato con sentenza 378/2007. Pertanto, in questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente si intende come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente. La Corte, sottolinea ancora, che l'ambiente è da intendersi come una "materia trasversale" ribadendo così quanto già ripetutamente affermato dalla propria giurisprudenza, in particolare con la sentenza 246/2006. Pertanto, secondo la Corte, l'ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale. E' di esclusiva competenza statale la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. Non contrasta, pertanto, con i parametri evocati dalle ricorrenti, il rinvio, da parte dell'impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni Veneto e Lombardia debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Le Province autonome di Trento e di Bolzano censurano il comma 1226, lamentando che non rientrerebbe nella competenza statale l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ZSC e ZPS, dovendo le stesse essere attuate direttamente dalle Province, competenti in materia. Le ricorrenti sostengono, che, in ogni caso, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una

materia di loro competenza mediante un atto sub-legislativo. Le due Province autonome sostengono l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, ed affermano di avere una competenza generale in materia di ambiente, come risulterebbe da una lunga serie di disposizioni dello statuto. La competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano si fonda, nel caso specifico, sull'art. 8, numero 16, dello statuto, che attribuisce ad esse una potestà legislativa primaria in materia di "parchi per la protezione della flora e della fauna". La giurisprudenza della Corte, in particolare con le sentenze 425/1999 e 378/2007, chiarisce che spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE. La Corte, in conclusione, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.